

**MIPAAF**  
 Ufficio: DISR 06  
 Prot. Ingresso del 21/05/2021  
 Numero: 0236632  
 Classifica:

## PSRN 2014-2020 – MISURA 17 «GESTIONE DEL RISCHIO»


*Sottomisura 17.3 – Strumento per la stabilizzazione del reddito*

«TRIGGER EVENT»

**Annualità 2019 e 2020**

*Settore "Latte Bovino" – Produzione "Latte destinato a Parmigiano Reggiano"*

\* \* \*




Fonte: ISMEA

(\*) Reddito IST calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato M17.3-1 del PSRN 2014-2020

Gli agricoltori aderenti ai fondi per la stabilizzazione del reddito (IST) possono avanzare domanda di risarcimento al fondo di appartenenza, sulla base di quanto stabilito dal relativo regolamento, solo in presenza di una variazione negativa di reddito, nel settore e per l'annualità di riferimento, superiore al 15% del reddito medio del triennio precedente. In ogni caso, affinché un agricoltore aderente a un fondo IST possa ricevere risarcimenti dal fondo di appartenenza è necessario che sia accertato in capo al singolo agricoltore un calo del reddito superiore al 20% del suo reddito medio annuo nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più

*gsp*

○



Fonte: ISMEA

(\*) Reddito IST calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato M17.3-1 del PSRN 2014-2020

Si specifica che le variazioni di reddito su base trimestrale sono pubblicate a puro titolo informativo. Il diritto per gli agricoltori a presentare domanda di risarcimento al fondo IST di appartenenza, fermo restando quanto specificamente previsto dal regolamento del fondo, matura esclusivamente in presenza di una variazione negativa di reddito per l'anno solare (TRIGGER IST), superiore al 15% del reddito medio del triennio precedente. In ogni caso, affinché un agricoltore aderente a un fondo IST possa ricevere risarcimenti dal fondo di appartenenza è necessario che sia accertato in capo al singolo agricoltore un calo del reddito superiore al 20% del suo reddito medio annuo nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

*gmp*